CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1988

che sospende alcune preferenze tariffarie generalizzate per il 1988, per quanto riguarda i prodotti siderurgici originari della Repubblica di Corea

(88/80/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Le preferenze tariffarie generalizzate concesse con la decisione 87/564/CECA (1) sono sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 1988.

Essa non è applicabile alle merci per cui si apporta la prova che sono state spedite nella Comunità prima del 14 dicembre 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1988.

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 111.